



Ministero dell'Istruzione e del Merito

LICEO STATALE "Vito FORNARI"

Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico – Liceo Economico Sociale (Quadriennale)

Via Gen. Amato n.37 – 70056 Molfetta (BA); C.M.: BAPM02000G – C.F.: 83004450728 – Tel. 0803344902

e-mail: bapm02000g@istruzione.it – bapm02000g@pec.istruzione.it Sito web: www.liceofornari.edu.it

Circolare n. 69

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE - "V. FORNARI"-MOLFETTA
Prot. 0008132 del 28/10/2025
I-4 (Uscita)

Al Personale scolastico del
Liceo Statale Vito Fornari di Molfetta
Al Sito web www.liceofornari.edu.it
Sezione CIRCOLARI

Oggetto: Richiesta disponibilità per incarico di RPDP - DPO



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- VISTO il D.P.R. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
- VISTO il D.I. 129/2018 "Nuovo Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
- VISTO il D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" e successive integrazioni e modifiche;
- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)», che introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) e in particolare la sezione 4:
- Articolo 37 - Designazione del responsabile della protezione dei dati
 - Articolo 38 - Posizione del responsabile della protezione dei dati
 - Articolo 39 - Compiti del responsabile della protezione dei dati;
- VISTE le Linee-guida sui responsabili della protezione dei dati (RPD) -WP243 adottate dal Gruppo di lavoro, Art. 29, il 13 dicembre 2016 - Versione emendata e adottata in data 5 aprile 2017;
- VISTE le Nuove FAQ sul Responsabile della Protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico (in aggiunta a quelle adottate dal Gruppo art. 29 in Allegato alle Linee guida sul RPD) (15 dicembre 2017);
- VISTO che il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il Responsabile della protezione Dati «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- RECEPITO che le predette disposizioni prevedono che il Responsabile della protezione Dati «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del

	trattamento o dal responsabile del trattamento»
CONSIDERATO	che, al fine dell'attuazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), le priorità operative indicate dal Garante privacy sono: 1. designazione del Responsabile della protezione dei dati (RPD, italianizzazione dell'acronimo DPO, Data Protection Officer, art. 37-39); 2. istituzione del Registro delle attività di trattamento (art.30 e cons. 171); 3. notifica delle violazioni dei dati personali ("data breach", art. 33 e 34) nonché la necessità mettere in atto gli ulteriori elementi attuativi introdotti dal RGPD;
VISTO	che l'Istituzione scolastica è tenuta alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD ed è tenuta ad adempiere a quanto prescritto dal RGPD;
VISTO	il Provvedimento del 29/04/2021 n. 186 - Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico;
CONSIDERATO	che questa Scuola necessita di personale qualificato per svolgere servizio di RPDP - DPO, come previsto dal reg. UE 679/2016,

RENDE NOTO

che si ritiene necessario esperire preliminarmente una indagine interna per verificare la disponibilità di personale idoneo ad assumere il suddetto incarico per la durata di un anno.

Gli interessati dovranno far pervenire al Dirigente Scolastico istanza di partecipazione alla selezione riportante la dicitura: *"Avviso interno di selezione per il reclutamento di Responsabile per la protezione dei dati"*, entro il **03 Novembre 2025**, tramite PEC bapm02000g@pec.istruzione.it ovvero PEO bapm02000g@istruzione.it
L'istanza dovrà essere corredata dal C.V. unitamente alla documentazione attestante il possesso dei titoli, previsti dalle norme vigenti, afferenti l'incarico.

I compiti del DPO

Più nel merito, i complessi compiti affidati al DPO sono previsti solo a livello minimale dal regolamento potendo quindi il titolare e il responsabile affidarne altri compiti, nello specifico **il DPO dovrà:**

- 1) *informare e fornire consulenza a titolare e al responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti degli obblighi derivanti dal regolamento;*
- 2) *sorvegliare l'osservanza del regolamento, nonché delle altre disposizioni europee o di diritto interno in materia di protezione dati;*
- 3) *sorvegliare sulle attribuzioni delle responsabilità, sulle attività di sensibilizzazione, formazione e attività di controllo;*
- 4) *fornire pareri e sorvegliare alla redazione della Data protection impact assessment (c.d. Dpia);*
- 5) *fungere da punto di contatto e collaborare con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;*
- 6) *controllare che le violazioni dei dati personali siano documentate, notificate e comunicate (c.d. Data Breach Notification Management).*
- 7) *gestire inventari e un registro dei trattamenti e delle attività di trattamento.*

Caratteristiche del RPD o DPO

Il RPD o DPO dovrà:

1. possedere: un'approfondita conoscenza della normativa e delle prassi in materia di privacy, nonché delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore di riferimento; qualità professionali adeguate alla complessità del compito da svolgere, documentando le esperienze fatte, la partecipazione a master e corsi di studio/professionali.
2. adempiere alle sue funzioni in piena indipendenza e in assenza di conflitti di interesse.
3. Assicurare la *formazione* in presenza o a distanza del personale scolastico.

Durata dell'incarico

L'incarico di Responsabile della protezione dei dati decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto e avrà la durata di un anno.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Pasqualina Pierro
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993)